



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n.

### **DECRETO DEL PRESIDENTE N. 6-63/Leg. DI DATA 06 Maggio 2022**

**OGGETTO:**

Modificazioni al Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Legisl., (Emanazione del regolamento per l'esecuzione della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 concernente: "Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci").

## IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

- visto l'articolo 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino – Alto Adige";
- visto l'art. 54 del medesimo decreto del Presidente;
- vista la legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 e s.m. concernente "Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci";
- su conforme deliberazione della Giunta provinciale n. 574 di data 8 aprile 2022 avente ad oggetto: Approvazione delle modificazioni al Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Legisl., (Emanazione del regolamento per l'esecuzione della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 concernente "Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

e m a n a

il seguente regolamento:

### **Art. 1**

#### ***Modificazione dell'articolo 30 quater del d.P.G.p. n. 11-51/Legisl. del 1987***

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 30 quater del d.P.G.p. n. 11-51/Legisl. del 1987, è inserito il seguente:

"1bis. La struttura provinciale competente in materia di piste da sci dispone periodicamente controlli a campione presso i titolari dell'autorizzazione all'esercizio per la verifica delle caratteristiche e requisiti delle polizze assicurative."

### **Art. 2**

#### ***Modificazioni dell'allegato D del d.P.G.p. n. 11-51/Legisl. del 1987***

1. All'articolo 2 dell'allegato D del d.P.G.p. n. 11-51/Legisl. del 1987, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, le parole: "impianti della categoria S" sono sostituite dalle seguenti: "impianti della categorie S e D";

b) l'alinea del comma 2 è sostituita dalla seguente:

"2. Il tecnico responsabile deve risultare iscritto in apposito registro tenuto a cura del SIF: l'iscrizione, anche limitatamente a determinate categorie di impianto, avviene su domanda dell'interessato che è subordinata."

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2 bis. L'iscrizione nel registro prevista al comma 2 decade al compimento del settantesimo anno di età".

2. All'articolo 9 dell'allegato D del d.P.G.p. n. 11-51/Legisl. del 1987, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 1, le parole: "Le qualifiche si riferiscono a ciascuna delle seguenti categorie di impianti." sono sostituite dalle seguenti: "Le qualifiche si riferiscono a ciascuna delle seguenti categorie di impianti, tranne la categoria D, per la quale è prevista la qualifica unica di capo servizio.";

b) nel comma 1, dopo le parole: “- categoria C: funivie bifuni e monofuni a moto continuo, con veicoli a collegamento temporaneo alla fune di trazione ed impianti assimilabili; funivie monofuni a movimento intermittente ed impianti assimilabili” sono inserite le seguenti: “- categoria D: ascensori verticali e inclinati;”;

c) nel comma 6 dopo le parole: “sono validi” sono aggiunte le seguenti: “previa valutazione di equipollenza da parte della struttura provinciale competente in materia di impianti a fune” e dopo le parole: “U.S.T.I.F.” sono aggiunte le seguenti: “fermo restando i requisiti di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 10”.

### **Art. 3** **Disposizioni transitorie**

1. L’articolo 2 dell'allegato D del d.P.G.p. n. 11-51/Legisl. del 1987, come modificato dall’articolo 2, comma 1, lettera c), si applica decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore di questo regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nel “Bollettino ufficiale” della Regione.  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

**Non sono presenti allegati parte integrante**

IL PRESIDENTE  
Maurizio Fugatti